



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.04/2010 DEL 22/01/2010

**“NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E
DISPOSIZIONI DIVERSE”**



REGIONE PUGLIA
AREA PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI
SERVIZIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

LGS/DDL/2010/00002

**RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE: "NORME IN MATERIA
DI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI DIVERSE"**

Alcune leggi regionali, alla prova della concreta attuazione, hanno evidenziato criticità applicative che è opportuno rimuovere onde garantire efficienza ed efficacia dell'azione regionale nell'ambito delle materie e competenze derivanti dal novellato Titolo V della Carta costituzionale.

La necessità di intervenire, in uno all'urgenza derivante dall'essere ormai alla fine della legislatura, ha indotto a presentare un unico disegno di legge, anziché singoli disegni per materie e competenza.


Il DDL che si propone è composto di 27 articoli, suddivisi in dieci Capi.

Di seguito si relaziona in ordine ai singoli argomenti oggetto dell'intervento normativo proposto.

In materia di Lavori Pubblici – Capo I

La proposta di novellare la Legge regionale 11 maggio 2001, n° 13, e ss. mm. e ii. "Norme regionali in materia di lavori pubblici", mediante la modifica dell'art. 11 e l'introduzione dell'art. 11 bis scaturisce dalla esigenza di rendere coerente il testo alla vigente organizzazione funzionale regionale (modello GAIA), avviando per "comparto" una armonizzazione dello stesso testo normativo alle innovazioni introdotte in materia dall'Ordinamento nazionale (Codice degli appalti), che appunto riserva per la parte emendata diretta potestà legislativa concorrente alle Regioni.

La ratio che ispira la proposta, innova gli indirizzi di maggiore responsabilità in materia di approvazione dei progetti da parte dei Responsabili Unici dei procedimenti e maggiore autonomia delle Stazioni appaltanti, e perciò, anche del Sistema delle Autonomie Locali, nello spirito del massimo decentramento, fermo restando la possibilità di ricorrere all'Organo tecnico-consultivo regionale, che assume una veste di



IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



maggior spessore e piú flessibile organizzazione, accelerando le proprie funzioni, grazie ad una articolazione piú rappresentativa delle realtà professionali e istituzionali,

mediante la previsione di Commissioni interne di lavoro, in ossequio agli indirizzi del vigente Codice degli appalti e alle esigenze di semplificazione procedimentale.

In materia di Demanio e Patrimonio – Capo II

La Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 e s.m.i., che detta le procedure per la alienazione dei beni regionali di provenienza ex ERSAP, con l'introduzione dell'Art. 18 – comma 1 – ha esteso la stessa normativa ai beni ex O.N.C., così come modificato dalla L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

Attualmente a questi ultimi beni devono essere applicati gli artt. 3 e 4 della medesima legge, che rispettivamente indicano i criteri per la determinazione del prezzo di vendita e le modalità del relativo versamento, distinguendo i beni posseduti prima del 23.06.1976 (entrata in vigore della legge n. 386/1976 "*Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo*") da quelli posseduti dopo la stessa data.

Tali norme, in quanto incentrate esclusivamente su una fattispecie che presenta peculiarità e condizioni giuridiche differenti, quali sono i beni ex ERSAP, all'atto pratico sono risultate scarsamente operative per gli altri beni ex O.N.C., generando numerose perplessità e incertezze interpretative che di fatto hanno bloccato la attività alienativa.

In particolare, si fa riferimento al criterio di calcolo del prezzo di vendita per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976, epoca alla quale risalgono la quasi totalità dei rapporti locativi posti in essere dall'ex O.N.C., basato sulla determinazione dell'indennità di esproprio corrisposta al proprietario rivalutata all'attualità.

Mentre per i beni ERSAP, in quanto di piú recente formazione patrimoniale, le indennità che furono corrisposte sono ben note, non lo sono altrettanto per i beni dell'O.N.C., la cui acquisizione alla proprietà pubblica risale intorno agli anni '20 e i relativi atti non sono piú reperibili per la distruzione totale degli archivi storici dopo i noti ultimi eventi bellici.

In concreto, da quanto sopra accennato, risulta che l'accertabilità dell'indennità di esproprio, presupposto alla base del metodo valutativo di cui all'art. 3 della L.R. n. 20/99, non è una condizione praticabile per i beni O.N.C.. Da ciò consegue l'assoluta inapplicabilità del metodo di stima.

Da tale problematica è derivato, inevitabilmente, un completo arresto dell'azione amministrativa in materia, che è stata causa non solo del mancato conseguimento dell'obiettivo principale dalla normativa regionale, quello di alienare il patrimonio dei beni O.N.C., ma anche delle delusioni di tantissimi agricoltori che hanno visto ancora una volta frustrato il proprio desiderio di divenire proprietari dei terreni coltivati da lunghissimo tempo.

Le proposte avanzate dal presente articolato hanno la finalità di superare la predetta negativa situazione, prevedendo norme semplici, snelle ed efficaci, in relazione alla esigenza di pervenire a una rapida alienazione del patrimonio immobiliare di cui trattasi.

Ciò consentirebbe alla Regione da una parte di introitare risorse economiche da destinare ad altre finalità istituzionali, e, dall'altra parte, di ridurre notevolmente le uscite per opere di manutenzione straordinaria, alle quali comunque l'amministrazione è tenuta in quanto proprietaria.



IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



A questo proposito, occorre sottolineare che tali costi di manutenzione spesso superano anche gli stessi possibili introiti connessi alla vendita, se si considera che il patrimonio immobiliare ex O.N.C. è costituito prevalentemente da fabbricati vetusti e in stato conservativo molto precario.

La legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, recante "Disciplina delle Funzioni amministrative in materia di tratturi", ha rappresentato una svolta storica nella gestione del Demanio Armentizio.

Con tale Legge è stato stabilito da parte della Regione Puglia di istituire il Parco Tratturi regionale e di operare nella direzione del recupero e della valorizzazione delle aree tratturali considerate patrimonio imprescindibile della storia e del paesaggio pugliese.

La stessa legge ha previsto altresì che i Comuni attraversati dalla rete tratturale sono obbligati ad approvare i cosiddetti Piani Comunali dei Tratturi (PCT), prevedendo la nomina dei commissari ad acta nel caso di inadempienza.

Sulla scorta delle problematiche che si sono evidenziate in fase applicativa della Legge, della necessità di tutelare in modo più razionale il patrimonio demaniale regionale, nonché di dare maggiori stimoli ai comuni interessati alla redazione dei P.C.T., si è ritenuto necessaria una rivisitazione della Legge Regionale di cui trattasi.

Allo stato attuale, infatti, degli 85 Comuni obbligati all'approvazione dei P.C.T., 11 hanno portato a termine tale adempimento, 13 hanno approvato il Piano in Conferenza di servizi, 22 sono in avanzata fase di redazione, mentre i restanti 39 non hanno avviato alcun iter procedurale.

I ritardi dei Comuni inadempienti sono addebitabili, in alcuni casi, a dichiarate difficoltà finanziarie, in altri, ad una scarsa attenzione al recupero dei tratturi e alla non sufficiente capacità di intravedere la irripetibile rete tratturale come risorsa per lo sviluppo sostenibile, comunale e regionale, nel campo turistico, ambientale e storico.


Ciò, nonostante i notevoli sforzi, anche finanziari, che l'Amministrazione Regionale, tramite l'Ufficio Parco Tratturi, sta producendo per comporre il prestigioso mosaico della rete tratturale.

Con la presente articolazione legislativa s'intende sostanzialmente raggiungere i seguenti obiettivi:

1. consentire anche ai Comuni inadempienti di dotarsi del P.C.T. proponendosi una ulteriore proroga dei termini di approvazione, rifissandoli alla data del 31-12-2010;
2. attuare una semplificazione della procedura estimativa dei terreni in caso di alienazione a titolo oneroso;
3. trasferire in favore dei Comuni, a titolo gratuito, i terreni da destinare a specifici usi pubblici;
4. finanziare la realizzazione di progetti comunali previsti nell'ambito dei propri Piani Tratturali, rivolti al recupero della civiltà della transumanza.

A tal fine viene proposta la modifica dell'art. 2 - comma 1, dell'art. 4 - comma 1, 2, 3 e 4, nonché dell'art 6 - comma 1 lettera b.

L'art. 10 della L. 88/2001 stabilisce che: *"Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 10 del codice della navigazione"*.



IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



Tale disposizione, ripresa dall'art. 10 della Legge regionale 23.06.2006, n.17, ha introdotto, per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, il cosiddetto "diritto di rinnovo automatico".

La ratio legis è quella evidente di incentivare le iniziative nel settore turistico - balneare garantendo all'operatore che investe in quell'ambito, la possibilità di esercitare l'attività imprenditoriale per un apprezzabile periodo corrispondente ad un ciclo economico sufficiente a rendere conveniente l'investimento.

Infatti, l'art. 10 della L. 88/2001 è stato significativamente inserito in un complesso normativo intitolato "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime" proprio allo scopo di favorire detti investimenti e di consentirne l'ammortamento.

Tuttavia, l'assetto legislativo innanzi prefigurato recentemente è stato messo in discussione sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sia dalla Comunità Europea, in quanto produce effetti restrittivi della concorrenza, violando i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.

La proposta modifica legislativa alla L.R. 17/2006 mira da una parte a superare le censure sopra evidenziate e d'altra parte ad assicurare agli imprenditori balneari, disposti ad effettuare investimenti di capitale fisso nell'attività turistico - ricreativa, una durata di affidamento sufficiente a garantire l'ammortamento dei costi sostenuti, che comunque non potrà essere superiore a venti anni, ai sensi dell'art. 1 - comma 253 - della Legge 296/2006.

La variazione normativa, però, pone un limite di ammissibilità tipologica agli investimenti, indicando tra quelli possibili i soli finalizzati alla riqualificazione degli stabilimenti balneari, tra questi, esemplificativamente, la trasformazione delle strutture esistenti da difficile a facile rimozione, la demolizione delle recinzioni e l'adeguamento dell'accessibilità anche ai soggetti disabili, ovvero al recupero ambientale, fra cui il ripristino degli apparati dunari e gli interventi volti al risparmio idrico ed energetico.

In tale guisa, a fronte dell'offerta data agli imprenditori balneari di aumentare la durata del titolo posseduto, l'interesse pubblico riceverebbe, dagli investimenti da realizzarsi, importanti vantaggi in termini di miglioramento ambientale e paesaggistico del territorio costiero, e, dunque, anche sotto il profilo della conservazione dell'integrità fisica e della tutela del bene pubblico.

La procedura amministrativa prevista risulta piuttosto snella, tenuto conto che l'approvazione del progetto di investimento è affidata ad una apposita Conferenza dei servizi, da indire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la quale dovrà valutare la relativa fattibilità sotto l'aspetto dei diversi vincoli territoriali insistenti sulla specifica area e la proporzionalità tra costi e durata della concessione sulla base di uno specifico piano economico - finanziario.

L'altro intervento di modifica previsto nel presente articolato, riguarda l'art. 3 - comma 7 - della Legge regionale 17/2006, che disciplina la modalità approvativa del PRC, è finalizzato esclusivamente alla semplificazione dell'azione amministrativa e all'adeguamento della specifica disposizione legislativa a quelle statutarie.

La presente proposta di modifica legislativa è stata già esaminata ed approvata nella V.a Commissione consiliare, disponendo la trasmissione alla I.a Commissione Consiliare.

L'art. 33 della L.R. 26 aprile 1995, 27, recante "Disciplina del Demanio e Patrimonio regionale, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2009 n. 25, nel definire la situazione della Palestra di Via Galliani in Foggia, già oggetto di precedenti interventi normativi, al tempo stesso sostituisce la lettera f) del c.2 octies dell'art.41 della L.R.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



aprile/ 2009 n.10 che sanciva la concessione al Comune di Alberobello del Centro di Soggiorno ex GIL da utilizzare per finalità sociali.

Pertanto, l'Ostello della Gioventù di Alberobello, per il quale era in corso procedura istruttoria di concessione con diritto di superficie a favore del Comune di Alberobello, non può più essere trasferito in concessione allo stesso Comune in assenza di supporto normativo. In relazione a tanto è necessario aggiungere dopo la lettera f)- concessione Palestra Via Galliani in Foggia – la lettera g) concessione Ostello della Gioventù al Comune di Alberobello.

In materia di Comunità Montane – Capo III

La riforma del Titolo V della Costituzione attribuisce alle Regioni un rilevante potere di disciplina dei rapporti tra i diversi Enti chiamati ad operare la realizzazione delle attività di pubblico interesse, anche mediante l'adozione di apposite disposizioni legislative di regolazione della materia che tendano alla ottimale distribuzione delle attività amministrative tra i diversi soggetti pubblici operanti in ambito regionale.

Tale finalità, peraltro, deve essere conseguita previa ponderata valutazione dei costi che tali attività comportano per il sistema della finanza pubblica alla luce delle disposizioni statali dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di rispetto del c.d. Patto di stabilità interno, cui gli stessi Enti Locali devono attenersi, anche in relazione alle effettive disponibilità di risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità Montane (fondo consolidato e fondo ordinario) a valere sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio statale.

In tal senso sono dapprima intervenute le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificate dall'art. 4-bis, comma 5, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 che imponevano alle Regioni il riordino delle CC.MM. in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il loro funzionamento per un importo pari almeno ad un terzo della quota del relativo fondo ordinario per l'anno 2007 prevedendo, poi, nel caso di mancata ottemperanza la estinzione dei predetti Enti.

Le note vicende giurisdizionali connesse alla impugnativa delle disposizioni sopra ricordate sono culminate con la sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2009 che, se da un lato hanno confermato la potestà esclusiva regionale in ordine all'ordinamento


delle predette istituzioni, dichiarando l'illegittimità della disposizione che decretava l'automatica soppressione degli Enti montani nel caso di inottemperanza regionale, dall'altro lato hanno lasciato impregiudicato il potere statale di emanare disposizioni dirette al contenimento della spesa pubblica.

In coerenza al predetto assetto normativo, la legge n. 191 del 23.12.2009 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2010) ha ulteriormente decurtato le provvidenze in favore delle Comunità Montane disponendo che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamenti delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane."

Appare quindi evidente che la sopravvenuta situazione finanziaria, al di là delle scelte politiche in ordine al riordino della materia, pone un immediato e impreveduto problema connesso al funzionamento delle citate istituzioni nell'immediato futuro, imponendo a questa Regione l'improrogabilità di proprie determinazioni.

IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



La proposta normativa, consistente nella modifica alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 36/08 (artt. 5 e 15) accelera la scelta di questa Amministrazione di procedere all'effettivo riordino della materia, prevedendo la soppressione delle comunità montane della regione con il trasferimento delle relative funzioni e dei compiti, in sede di prima applicazione, ai Comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero, in caso di mancata costituzione di forme associative tra i Comuni già facenti parte della Comunità Montana soppressa, o nel caso di mancato raggiungimento del livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, in favore delle province territorialmente competenti.

La prevista estinzione sarà preceduta da un necessario periodo di liquidazione, con nomina di appositi commissari, durante il quale è previsto il confronto con le Associazioni delle istituzioni coinvolte nella competente sede della Cabina di Regia di cui all'art. 8 della citata legge regionale n. 36/08, ai fini della condivisione delle scelte conclusive.

Proprio per le esigenze strettamente connesse alle attività liquidatorie e in attesa della definizione dei piani di liquidazione, sulla base dei quali saranno assegnati agli Enti destinatari i beni e il personale delle Comunità sopresse con accollo dei relativi oneri, questa Regione ha inteso assicurare il corretto svolgimento delle procedure mediante assegnazione di una dotazione finanziaria straordinaria di € 2.200.000,00.

Alla predetta spesa si prevede di fare fronte mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa con dotazione finanziaria di € 2.200.000,00 nell'ambito della U.P.B. 8.2.1 del Bilancio autonomo - esercizio finanziario 2010 -, riducendo per un pari importo la dotazione finanziaria del capitolo 1720: "Spese per lo svolgimento delle elezioni regionali 2010" del medesimo bilancio regionale.

In materia di Contenzioso amministrativo - Capo IV

La legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del Contenzioso" presiede alle attività di incameramento delle più diverse e svariate sanzioni pecuniarie, relative a violazioni di norme regionali, nazionali e comunitarie ex artt. 117 e 118 della Costituzione, vale a dire a violazioni concernenti tutte le materie che, come noto, il costituente ha delegato all'istituto regionale e che restano affidate alla sua competenza (agricoltura, artigianato, cave, sanità, ecc.), disciplinate dalla l. 24.11.1981, n. 689.

La complessità di tale attività, così delineata, riguarda soprattutto **il dato concreto più rilevante del flusso di introiti regionali**, che la Struttura è in grado di porre concretamente a disposizione dell'Amministrazione regionale, secondo i canoni dell'efficienza dell'azione amministrativa, della economicità gestionale e della semplificazione delle procedure.

In tale contesto, anche per fronteggiare le eccezioni formulate in sede di opposizione dei provvedimenti ingiuntivi, si rende necessario ed urgente modificare la citata l. r. 8/73, adeguandola alle esigenze innovative introdotte dai vari livelli della legislazione (regionale, nazionale e comunitaria), nonché alla pacifica ma consolidata giurisprudenza.

In materia di Agricoltura - Capo V

Il 1° agosto 2008 è entrata in vigore la nuova organizzazione comune del mercato (reg. (CE) n.1234/2007 del Consiglio e regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione)

IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



Con questi regolamenti l'Unione europea ha riformato il settore vitivinicolo.

Le nuove norme comunitarie consentono l'ultima possibilità di regolarizzazione di superfici vinate illegalmente realizzate prima del 1° settembre 1998.

La richiamata normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 85 ter del Reg. (CE) n. 1234/2007, concernente la regolarizzazione obbligatoria degli impianti di vigneti illegali realizzati anteriormente al 1° settembre 1998, stabilisce che i produttori regolarizzano tali superfici vinate mediante il versamento di una tassa equivalente ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di reimpianto.

In attuazione della normativa comunitaria l'importo della suddetta tassa è fissata a livello regionale in 2.800,00 euro per ettaro sulla base della stima, effettuata dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura, che assegna il valore medio del diritto di reimpianto nella Regione Puglia in euro 1.400,00 per ettaro.

Il sopra citato regolamento comunitario stabilisce altresì che i conduttori di superfici vinate impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate, entro il 31 dicembre 2009, sono tenuti a loro spese ad estirpare il vigneto entro il 30 giugno 2010 e al pagamento della sanzione amministrativa di 12.000,00 (dodicimila) euro per ettaro. La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e nuovamente ogni dodici mesi fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

Il conduttore di vigneti illegali soggetti all'obbligo di estirpazione è tenuto a comunicare agli uffici regionali entro il 31 maggio di ogni anno l'intenzione di ricorrere alla distillazione dei prodotti ottenuti oppure di ricorrere alla vendemmia verde.

L'articolo proposto disciplina le sanzioni in caso di non ottemperanza ai suddetti obblighi.

L'art. 18 dello Schema consente una maggiore dilazione nei pagamenti rateali per i giovani agricoltori che devono restituire il premio di primo insediamento (euro 25.000,00) percepito ai sensi del POR Puglia 2000-2006.

La materia dei consorzi di bonifica è a tutt'oggi regolata dalla Legge Regionale 54 del 31.5.1980, negli anni si sono succeduti interventi normativi frammentari, tesi a fronteggiare eventi di carattere straordinario e proprio in quanto tali privi di organicità.

A seguito dei tanti atti succedutisi nel tempo la situazione attuale risulta essere la seguente:

1. i commissari regionali per i consorzi di Stornara e Tara, Arneo e terre d'Apulia sono stati nominati, sine die, con decreto del Presidente della Giunta n. 496 del 10.6.2008, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e, comunque, fino al soddisfacimento degli obblighi previsti dalle norme regionali e nazionali di riforma dei consorzi di bonifica tra i quali rientra la formulazione dei nuovi piani di classifica;
2. non sono stati prorogati i termini, scaduti il 31.12.2009, entro i quali i commissari regionali incaricati dell'amministrazione dei consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara e terre d'Apulia dovranno provvedere a convocare le assemblee dei consorzi medesimi per le elezioni dei nuovi consigli di amministrazione;
3. per il consorzio di Ugento sono prorogati, sine die, gli organi di gestione, essendo stati sospesi, con L.R. 19/2008, i termini per il rinnovo del consiglio dei delegati sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che prevede nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei consorzi di bonifica;
4. le consultazioni nominate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della L.R. 54/80 non hanno mai svolto i fondamentali compiti di controllo ad essa affidati dalla L.R. citata.

IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



Con la norma proposta cambia sostanzialmente il presupposto legislativo che sottende alla nomina dei commissari. Si osserva infatti che, la nomina degli attuali commissari regionali è avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 della L.R. 54/80, il quale ai primi tre commi così dispone: *“qualora nella gestione dei consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla regione, il presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi.*

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'Ente. Il Commissario deve convocare entro i termini fissati dallo stesso decreto l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio”.

Il commissario regionale rimane in carica sino all'insediamento dei nuovi organi consortili”. La predetta norma, in un quadro di ordinaria gestione dei consorzi di bonifica regolata dalla citata legge regionale, prevede l'intervento della regione, legato a condizioni di carattere eccezionale, e finalizzato a ricostituire, in un tempo limitato e predefinito, la preesistente regolarità della gestione consortile.

È evidente che le condizioni di gestione dei consorzi sono, nel tempo, profondamente mutate tanto che solo l'approvazione di una legge di riforma può consentire il ripristino della normalità della gestione dei consorzi e, non la sola attività dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 34 della L.R.54/80.

Pertanto, nelle more di una riforma organica che, a seguito di presa d'atto da parte della Giunta, potrà presto essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea legislativa, è apparso necessario regolamentare la gestione dei consorzi mediante una norma transitoria, di tipo organizzativo, finalizzata, da un lato ad agevolare l'adozione della legge di riforma e dall'altro ad effettuare un controllo sullo svolgimento dell'attività dei consorzi.


La norma si ispira alla L.R. n. 19 del 25.7.2001, con la quale sono state dettate disposizioni urgenti e straordinarie per la riforma della gestione delle aree industriali e di scioglimento dei consorzi SISRI, essa consente:

- di uniformare la gestione dei consorzi per i quali risultano sospese le procedure di richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza ;
- di porre un limite temporale ai commissariamenti;
- di affidare ai commissari nominati precisi compiti di contenimento della spesa e di attività preordinata all'entrata in vigore della legge di riforma. A tale proposito è utile fare notare che l'attività ricognitiva affidata ai nuovi commissari è prevista dall'articolo 43 della legge di riforma dei consorzi di bonifica;

In materia di Attività Produttive - Capo VI

L'articolo 13 della l.r. 12.10.2009, n. 21, ha stabilito nuove distanze di sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti e GPL. L'obiettivo della norma che qui si propone è quello di garantire ulteriormente le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, incrementando le distanze degli impianti sia dalle carreggiate stradali che dagli insediamenti abitativi.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche agli impianti già realizzati e non ancora collaudati e a quelli già esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva di oltre



IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE

Nicola Corvasce



La proposta di modifica allegata interviene anche sull' art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009 con cui è stato istituito un "Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI", al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

La formulazione originale della disposizione prevedeva un finanziamento pari a 5 milioni di euro, volto al "ripianamento complessivo e definitivo delle passività". L'istruttoria condotta dagli Uffici sulla documentazione prodotta dai Consorzi che hanno presentato domanda, ha evidenziato l'impossibilità di arrivare ad un ripianamento complessivo e definitivo con le risorse messe a disposizione dal Fondo di cui all'art. 20.

La nuova formulazione consente di rifinanziare tale Fondo aumentando la dotazione finanziaria a 10 milioni di euro. Tale importo consentirà ai Consorzi di intervenire in maniera più consistente sulla propria posizione debitoria avviando il risanamento previsto nei propri Piani di risanamento.

Inoltre, poiché alcuni Consorzi hanno avviato l'attuazione di investimenti nelle aree industriali che sono stati oggetto di finanziamento pubblico comunitario, statale e regionale, e atteso che tali investimenti non possono essere completati a causa della situazione finanziaria in cui versano tali Enti, la norma, nella sua nuova formulazione, stabilisce che le somme concesse a valere sul Fondo debbano essere finalizzate, in particolare, al completamento di tali investimenti nelle aree industriali.

Infine, poiché alcuni Consorzi risultano avere una esposizione debitoria direttamente nei confronti della Regione Puglia, si prevede che, limitatamente a tali debiti, i Consorzi non debbano avvalersi del finanziamento del Fondo, ma possano presentare apposita domanda alla Regione chiedendo che essi vengano ripianati alle medesime condizioni previste per i Consorzi che accedono al Fondo, purchè venga presentato un Piano che garantisca il rilancio dell'attività del Consorzio.

Con la Direttiva 2006/123/CE (meglio nota come Direttiva servizi) o il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno disciplinato la libera prestazione di servizi nel mercato interno.

Tale direttiva rientra nel quadro della "strategia di Lisbona" e propone quattro obiettivi principali in vista della realizzazione di un mercato interno dei servizi:

1. facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE;
2. rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi;
3. promuovere la qualità dei servizi;
4. stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

Nel favorire una maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, la normativa comunitaria è tesa ad apportare benefici alle imprese e tutelare al contempo i diritti dei consumatori, rimuovendo l'elevato numero di ostacoli che impediscono ai prestatori di servizi (in particolare alle piccole e medie imprese) di operare anche oltre i confini nazionali e di sfruttare a pieno le opportunità del mercato unico.



Per il raggiungimento di tali obiettivi la Direttiva prevede in particolare specifiche disposizioni che consentano una maggiore semplificazione amministrativa. Infatti in base a tali disposizioni, gli Stati membri (e dunque le regioni, per le materie di loro competenza) esaminano ed eventualmente semplificano le procedure e formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla.

In particolare, la direttiva prevede:

- l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;

IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



- l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica;
 - l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi
- Inoltre per facilitare la libertà di stabilimento, la direttiva prevede:
- l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità e di rispettare taluni principi quanto alle condizioni e procedure di autorizzazione applicabili al settore dei servizi;
 - il divieto di taluni requisiti giuridici che esistono nelle legislazioni di determinati Stati membri e non possono essere giustificati, ad esempio i requisiti di nazionalità;
 - l'obbligo di valutare la compatibilità di un certo numero di altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Si tratta come è di tutta evidenza di un recepimento complesso, al quale tuttavia gli Stati (e dunque le Regioni per le materie di loro competenza) erano obbligati entro il termine del 28 dicembre 2009.

Ne consegue che, anche al fine di non incorrere in procedure di infrazioni comunitarie e limitare al contempo il potere sostitutivo dello Stato, appare opportuno delegificare il recepimento della Direttiva demandando l'attuazione della stessa a Regolamenti regionali, finalizzati alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle materie di competenza regionale.

La norma di delegificazione consente pertanto di adottare specifici regolamenti relativi alle diverse materie ed individua, inoltre, i principi ed i criteri, cui la Giunta dovrà attenersi ai fini di un corretto recepimento della Direttiva.

In materia di Attività Economiche - Capo VII


La direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, nota come direttiva Bolkestein, deve essere attuata dagli Stati membri entro il 2009. Tale direttiva ha per obiettivi principali quelli di agevolare la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi in altri Stati membri e tra gli Stati membri, di ampliare la scelta offerta ai destinatari dei servizi, di migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e per le imprese, di semplificare le procedure amministrative., di eliminare l'eccesso di burocrazia.

I principi della direttiva vanno recepiti con gli obiettivi di programmazione regionale che, nel fissare l'obbligo di garantire l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, devono mirare alla eliminazione di limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. Di qui la necessità di disporre una ulteriore breve sospensione per la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita.

In materia Urbanistica - Capo VIII

L'articolo 24 del D.D.L. introduce modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, di lieve portata ma necessarie per razionalizzare e velocizzare alcuni procedimenti amministrativi inerenti alla variazione di strumenti urbanistici generali esecutivi.

Il comma 1 modifica l'art. 12 della legge regionale 27 luglio 2001 n. 20. Esso prevede che



IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE


non siano soggette ad approvazione regionale le “varianti di lieve entità” o “varianti minori” agli strumenti urbanistici generali. In particolare, si tratta di variazioni legate alla verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano; alla precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione; a modifiche di perimetrazioni motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi vincoli; all’adeguamento e/o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni dei piani urbanistici esecutivi, derivanti da dette verifiche, precisazioni e modifiche; a modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente n. 457/1978. A questo elenco, il comma 2 aggiunge modifiche di perimetrazioni di comparti di intervento o di unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

Il comma 3 è volto a semplificare i procedimenti amministrativi per le “varianti di lieve entità” o “varianti minori” relative agli strumenti urbanistici esecutivi, estendendo ai piani non conformi alla legge regionale n. 20/2001 la possibilità approvare con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso, ove necessari, le variazioni che non modifichino il dimensionamento globale dello strumento urbanistico esecutivo, il perimetro, gli indici di fabbricabilità e le dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

L’articolo 25 del D.D.L colma il vuoto normativo creato dalla sentenza n. 340 del 30 dicembre 2009 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 di detto articolo, riconoscendo l’illegittima invasione da parte dello Stato di un ambito della competenza legislativa delle Regioni in materia di governo del territorio, con riferimento particolare ai piani di valorizzazione o dismissione di immobili approvati dai Comuni.

La disciplina regionale proposta prevede una procedura semplificata che non si discosta in misura rilevante dalla norma statale per evitare problemi ai Comuni che hanno già avviato procedimenti amministrativi in base alla norma statale previgente. Essa prevede che l’approvazione da parte del Consiglio comunale del “piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili” (previsto dallo stesso l’art. 58, comma 1) produca effetto di variante agli strumenti urbanistici non sottoposta all’approvazione (ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n.56) o al controllo di compatibilità regionale (ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20), in quanto riguardante singoli immobili (comma 1).

Se invece le varianti riguardano zone agricole o comportano incrementi di volume superiori al 10 per cento rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente (comma 2), la Giunta Regionale ne controlla la compatibilità entro 60 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, le varianti si intendono approvate. In caso di incompatibilità deliberata dalla stessa Giunta regionale, si applicano le procedure per il controllo di compatibilità previste dalla legge regionale n. 20/2001, con i termini ridotti della



IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE



In materia ambientale - Capo IX

La legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia*" prevede un *Regime transitorio* intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge pubblicata sul BURP n. 83, supp. del 7 giugno 2007 e la pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali e comunque per non più di tre anni, e, pertanto, perderebbe efficacia a far data dal 7/06/2010, così come tutte le conseguenti azioni di tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali intraprese fino ad oggi.

Si propone, di conseguenza, il differimento dei termini al 31.12.2011.


In materia di Turismo - Capo X

L'opportunità di prevedere normativamente il riconoscimento della tipologia ricettiva dell'albergo diffuso, che sta prendendo piede in Puglia, nasce dalla prescrizione dell'art. 4 della legge regionale 11/1999 - recante la descrizione delle tipologie ricettive alberghiere - che al comma 7 recita "E' fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente articolo".

La mancata previsione normativa, pertanto, porterebbe all'impossibilità di classificare l'albergo diffuso tra le tipologie ricettive di tipo alberghiero - e poterne riconoscere pertanto le relative peculiarità - e conseguentemente di non poter liberamente e direttamente utilizzare tale denominazione senza incorrere in sanzioni.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ON. NICHI VENDOLA

Nichi Vendola




IL RESPONSABILE DELLA PO
DOTT. VINCENZO AMBRUOSI

Vincenzo Ambruosi



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT. NICOLA CORVASCE

Nicola Corvasce




REGIONE PUGLIA
AREA PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI
SERVIZIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

LGS/SDL/2010/00002

“Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse”



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

Capo I

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 1

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 13, e s.m.i. "Norme regionale in materia di lavori pubblici"

1. L'art. 11 (Organi consultivi) della Legge regionale 11 maggio 2001 n° 13 e s.m. e i. è sostituito dal seguente:
 1. <<Il Consiglio regionale dei Lavori Pubblici (CRLPP) è organo della Regione istituito presso l'Assessorato alle opere pubbliche della Regione Puglia.
 2. Il CRLPP è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, che lo presiede;
 - b) il Dirigente responsabile del Servizio regionale competente in materia di opere pubbliche;
 - c) il Dirigente dell'Ufficio gestione opere pubbliche del Servizio LL.PP.;
 - d) il Dirigente dell'Ufficio espropri e contenzioso del Servizio LL.PP.;
 - e) i Dirigenti degli Uffici di coordinamento delle strutture tecniche provinciali di Bari/Foggia e Taranto/Brindisi/Lecce;
 - f) un numero di esperti non superiore a sette, competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici,



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)



- trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e forestali;
- g) due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
 - h) rappresentante dell'Avvocatura regionale;
 - i) il Direttore dell'Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la Qualità Urbana;
 - j) il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia;
 - k) tre esperti, da scegliersi tra nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli ingegneri;
 - l) tre esperti, da scegliersi tra nominativi indicati dagli Ordini professionali provinciali degli architetti;
 - m) il direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Regione Puglia (ARPA Puglia) o suo delegato;
 - n) un dirigente del Servizio regionale competente nelle sotto specificate materie, designato dagli Assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura, che potranno essere convocati, a discrezione del Presidente del CRLPP, in considerazione alla tipologia degli argomenti trattati e alla rispettiva competenza d'istituto.
3. Ai componenti esterni del Consiglio regionale dei lavori pubblici, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di euro cento, per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta un'indennità forfetaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.
4. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso, quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del CRLPP:
- a) il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, o suo delegato;
 - b) i Soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o loro delegati;
 - c) il Soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvaste)

d) il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, o suo delegato.

5. Le attività ausiliarie sono svolte da una Struttura di Staff, istituita con atto organizzativo del Direttore di Area Politiche per l'Ambiente, la qualità e le reti urbane ed affidata alla responsabilità di un funzionario regionale. La Struttura svolge anche le funzioni di Segreteria del Consiglio. In caso di assenza del presidente, il CROLLPP è presieduto dal dirigente del Servizio Lavori Pubblici.

6. Il CROLLPP è nominato con decreto dell'Assessore delegato, competente in materia di opere pubbliche.

7. Il CROLLPP dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso del quale risulta costituito.

8. E' applicabile ai componenti esterni del CROLLPP la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.

9. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento disciplinante le modalità organizzative e di funzionamento del CROLLPP, a modifica delle disposizioni vigenti.

10. Il CROLLPP è competente ad esprimere pareri relativi a:

- a) strumenti programmatori predisposti dai servizi regionali riferiti alle opere pubbliche di competenza regionale;
- b) progetti, nel loro livello definitivo o esecutivo, di competenza diretta della Regione d'importo pari o superiore a dieci milioni di euro e relative varianti, se comportanti un aumento superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto, e relative eventuali controversie. In tali casi il parere è vincolante;
- c) progetti, nel loro livello definitivo o esecutivo, di opere pubbliche relative a interventi di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico nonché alle relative varianti, se comportanti un aumento superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta dell'Amministrazione Appaltante;



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

- d) controversie relative alle opere pubbliche, anche sussidiate, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex articolo 240 D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;
- e) ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'Assessore alle opere pubbliche ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del CRLPP.
11. Il CRLPP esprime, inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza nei confronti dei servizi regionali preposti alla pianificazione e programmazione di interventi infrastrutturali, al fine di assicurare uniformità di procedure, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.
12. IL CRLPP, nella prima seduta successiva alla nomina, provvede all'istituzione di numero sei commissioni, competenti per materia ad esprimere i pareri di cui al successivo art. 11-bis, rispettivamente nei seguenti ambiti: idraulica e assetto idrogeologico; opere marittime e di difesa del suolo; trasporti e viabilità; ingegneria strutturale; impianti tecnologici; beni culturali e architettonici. La disciplina relativa alle modalità di organizzazione e funzionamento delle suddette commissioni viene stabilita con il regolamento di cui al precedente comma 9.
13. I pareri di cui al comma 10, lettere b), c), e d) ed al comma 11 sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere si intende reso favorevolmente. Tale termine potrà essere prorogato solo per una volta, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, in ipotesi di necessità di supplemento di istruttoria.
14. I pareri espressi positivamente dal CRLPP relativamente a quei progetti di opere pubbliche e infrastrutture, nel loro livello definitivo o esecutivo, in cui la Regione o gli enti ad essa strumentali o i suoi concessionari rivestano la qualità di stazione appaltante, costituiscono a tutti gli effetti di legge approvazione dei suddetti progetti.>>



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvascè)

Art. 2
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 11 maggio 2001
n° 13, e s. m. e i. "Norme regionali in materia di lavori
pubblici"


1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 11 maggio 2001 n° 13 e s. m. e i., viene introdotto il seguente

<<Art. 11- bis
(Pareri per opere pubbliche inferiori a euro dieci milioni)

1. Al di fuori delle ipotesi contemplate all'art. 11, il parere obbligatorio viene reso dal responsabile unico del procedimento della stazione appaltante, relativamente agli interventi, nel loro livello preliminare, definitivo o esecutivo, d'importo non superiore a due milioni di euro e relative varianti, se comportanti un aumento superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto. Si applica il comma 13 dell'art. 11. La successiva approvazione compete all'organo preposto dell'ente interessato.
2. Per i progetti, nel loro livello definitivo o esecutivo, di competenza diretta della Regione o di altri enti, di importo superiore ai due milioni di euro ed inferiore a dieci milioni di euro e relative varianti, se comportanti un aumento superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto, il parere di cui al comma 1 viene reso dalle commissioni del CRLPP di cui al comma 12 dell'art. 11, e successivamente sottoposto a ratifica da parte del CRLPP.
3. Ciascuna commissione del CRLPP di cui al comma 12 dell'art. 11 è competente ad esprimere il parere di cui al comma 2 nei rispettivi ambiti per materia ed è composta da:
 - a) il dirigente del Servizio regionale competente, o suo delegato, nell'ambito di riferimento dell'opera pubblica, designato dall'Assessore competente, di cui alle materie indicate al comma 12 dell'art. 11 della presente legge.
 - b) un numero di esperti non superiore a tre competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e forestali;
 - c) un esperto nella legislazione delle opere pubbliche.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Convasce)

4. Ai componenti delle commissioni si applica il trattamento relativo al rimborso delle spese di cui al comma 3 dell'art. 11.
5. Ai pareri di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 13 e al comma 14 dell'art. 11 della presente legge. Non è tuttavia consentita la proroga del termine previsto per il rilascio del parere.
6. I progetti redatti a livello preliminare potranno essere altresì oggetto di parere del CRLPP e delle commissioni del CRLPP, ove la scelta di porre a base di gara il suddetto livello progettuale risponda a particolari e dichiarate esigenze della stazione appaltante.

Capo II

Disposizioni in materia di demanio regionale

Art. 3

1. L'art. 18 della Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:
 1. <<I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato in base ai Valori Medi Agricoli fissati dalla Commissione Provinciale di cui all'Art. 41 del T.U. n. 327/2001, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo.
 2. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle condizioni d'uso esistenti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo.
 3. I fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Concasce)

e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 5/1985.

4. Il prezzo determinato ai sensi dei precedenti comma 1 - 2 - 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti Uffici regionali. Intervenuta l'accettazione, la Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale ad intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico.
5. Il prezzo di cui ai comma 1 - 2 - 3 deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi, computati al tasso legale, e l'iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
6. I fondi agricoli così detti M.A.F. (espropriati dall'ex Ministero Agricoltura e Foreste), già oggetto di valutazione da parte della Commissione del Ministero del Tesoro - I.G.E.D. - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali degli Enti disciolti, quali il fondo "Forcone Gala", "San Leonardo Stringitella", "San Leonardo Topporusso", "Figurella", "Vallone dell'Elce" e "Bellaveduta", sono esclusi dalla valutazione prevista dai precedenti commi 1 e 2."

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 27 della Legge regionale 12.04.1999 n. 9 è soppresso.
2. Al primo capoverso dell'art. 15 della Legge regionale 09.06.1980 n. 67 sono soppresse le parole "e dei beni dell'Opera nazionale per i combattenti".

Art. 5

1. All'articolo 2, comma 1, della Legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (disciplina delle funzioni amministrative in materia di trattamento pensionistico) sono soppresse le parole "e dei beni dell'Opera nazionale per i combattenti" come modificato dall'art. 14 della Legge regionale 3 agosto 2007, n. 11.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)


25, le parole "il 31 dicembre 2007" sono sostituite con le parole "il 31 dicembre 2010".

Art. 6


1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29, sono così sostituiti:
 1. <<I tronchi tratturali di cui all'Art.2 lettera b, destinati a viabilità pubblica, a domanda e previa delibera di Giunta Regionale di autorizzazione, possono essere trasferiti gratuitamente a favore dei Comuni con vincolo di destinazione;
 2. I tronchi tratturali di cui all'art. 2 lettera c, qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e previa delibera di Giunta Regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori;
 3. Il prezzo della vendita è così costituito:
 - a) Per i suoli agricoli non migliorati, dal valore medio di esproprio stabilito dalla commissione provinciale di cui alla Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Per i suoli diversi dalla lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'Art. 10 della Legge regionale 15 febbraio 1985 n. 5;
 4. I suoli liberi potranno essere alienati con procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i terreni agricoli, l'esercizio del diritto di prelazione previsto dalla Legge 590/1965 e successive modificazioni. Il prezzo, determinato secondo i criteri dettati dal precedente punto 3, costituirà la base d'asta.>>.

Art. 7

1. L'art. 6 comma 1 lettera b della legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29 è così sostituito: <<Per il 60% ai fini della conservazione e valorizzazione del demanio armentizio regionale e del finanziamento di progetti comunali approvati con i piani comunali dei tratturi destinati al recupero della civiltà della transumanza.>>.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

Art. 8

1. All'art. 3 - comma 7 - della Legge regionale n. 17 del 23.06.2006, dopo le parole "osservazioni pervenute," sono soppresse le parole "predispone il PRC per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale." e sostituite con le parole "approva il PRC."

Art. 9

1. All'art. 17 sono aggiunti i seguenti commi:

<<1. bis. I titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa possono chiedere ai Comuni costieri, entro il 31.12.2010, la rinegoziazione della durata del titolo medesimo, fino a un massimo di venti anni dalla data del relativo rilascio, ai sensi dell'art. 1 - comma 253 - della Legge 296/2006.


1. ter. Alla istanza di cui al comma 1 bis, devono essere allegati un progetto che definisce gli interventi da farsi e realizzati dopo il 30 giugno 2006, finalizzati esclusivamente alla riqualificazione delle strutture balneari esistenti e al recupero ambientale, le loro modalità di esecuzione, la stima dei costi e dei tempi di attuazione, e un piano economico - finanziario degli investimenti che giustifichi la proporzionalità della durata richiesta.

1. quater. I progetti di cui al comma 1 ter, qualora ai fini dell'approvazione devono essere acquisiti i pareri delle amministrazioni titolari di interessi pubblici da tutelare, entro 30 giorni dalla ricezione delle istanze, sono sottoposti all'esame di una Conferenza dei servizi promossa dal Comune, alla quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni interessate.

1. quinquies. L'atto di concessione, rilasciato ai sensi del comma 1 bis, dovrà riportare la specifica clausola che il mancato adempimento costituisce motivo di decadenza con l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi e indicare le forme di controllo in fase esecutiva da parte dei Comuni costieri.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

Art. 10

(Modifica all'art. 33 della L.R. 26 aprile 1995 n.27)

1. Al comma 2 octies dell'articolo 33 della Legge Regionale 26 aprile 1995 n.27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), introdotto dall'articolo 1 della Legge Regionale 28 gennaio 1998 n.6, modificato dall'articolo 17 della Legge Regionale 22 dicembre 2000 n.28, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la parola " f) " è aggiunta la parola ", g) "
 - b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:


<<g) al Comune di Alberobello il Centro Soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali >>.
2. Al comma 2 nonies dopo le parole "Palestra di Via Galliani" sono aggiunte le seguenti parole: " e del Centro Soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù)" e dopo le parole " Università degli Studi di Foggia" sono aggiunte le seguenti parole: " ed il Comune di Alberobello"

Capo III**Disposizioni in materia di Comunità Montane**

Art. 11

Funzioni delle Comunità Montane soppresse.

1. L'art. 5, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 è così modificato:
 1. Le Comunità Montane della Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2000 n. 20 e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.
 2. Nei territori già compresi nelle Comunità Montane soppresse per effetto del precedente comma 1, le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 nonché gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, sono svolti dai Comuni in forma associata, secondo le previsioni e con le modalità di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di mancata costituzione di forme associative tra i Comuni già facenti parte della Comunità Montana soppressa, o nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono esercitate dalla province territorialmente competenti.

Art. 12

Effetti della soppressione delle Comunità Montane

1. L'art. 15 della l.r. 36/08 è così modificato:

- il comma 1 è sostituito dal seguente: " In sede di prima applicazione della presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle Comunità Montane soppresse nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già compresi nelle Comunità Montane soppresse dei Comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3."
- il comma 2 è sostituito dal seguente: "Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità Montane soppresse ai sensi dell'art. 5, comma 1 decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i quali continuano la loro attività per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori di cui ai commi successivi."
- Il comma 3 è sostituito dal seguente: " Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni degli organi il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, un Commissario per ciascuna Comunità Montana soppressa con il compito di provvedere alle attività di liquidazione".
- Il comma 5 è così sostituito: Il Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nel decreto di nomina, un piano per la nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana soppressa."
- Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente art. 8-bis: "La fase di liquidazione é interamente regolata dalle disposizioni del Regolamento regionale n. 16 del 15 luglio 2009, in quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio stabilite in relazione alle attività dei Commissari liquidatori nominati ai sensi degli articoli 3 e



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

sia, per quanto attiene il personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fatto salvo, in quanto compatibile, il trattamento più favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonché dalle altre disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì, l'applicazione al personale in questione della disciplina di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s. m e i. con priorità rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni."

- Dopo l'art. 8-bis è aggiunto il seguente art. 8-ter: "Resta ferma la possibilità per il personale dipendente delle Comunità Montane soppresse in conseguenza dell'applicazione della presente legge, di proporre istanza per la mobilità presso gli altri enti regionali, ivi compresa la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s. m e i."

Art. 13

1. Al fine di consentire il corretto esercizio delle attività di liquidazione secondo le procedure e i termini di cui all'articolo che precede è assegnato un contributo straordinario di € 2.200.000,00= a valere sulle risorse del Bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario 2010, con istituzione di dedicato capitolo di spesa n. -----: "Contributo straordinario in favore degli organi di liquidazione delle soppresse Comunità Montane", nell'ambito dell'U.P.B. 8.2.1. con corrispondente riduzione del capitolo di spesa n. 1720, U.P.B. 8.2.1., del medesimo esercizio finanziario.

Art. 14

1. E' abrogata la legge regionale n. 20 del 4 novembre 2000 e s.m. e i., nonché tutte le disposizioni incompatibili con le presenti disposizioni.

Capo IV

Disposizioni in materia di contenzioso amministrativo



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

Art. 15

Modifica alla legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del Contenzioso"

1. L'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del Contenzioso" viene modificato come segue:

1. È istituito presso ogni capoluogo di Provincia l'Ufficio regionale del Contenzioso.

2. Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1;


2) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative, di cui alla l. 24.11.1981 n. 689, nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

3) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. L'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del Contenzioso" viene modificato come segue:

1. I provvedimenti di cui al numero 1) del precedente articolo assumono la forma di:

1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie;



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasca)



2) ordinanza, adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con la quale l'Ufficio regionale del Contenzioso, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

2. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto, risulti superiore a € 25,82. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

3. Avverso l'ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1.

5. I provvedimenti di cui al numero 2) del precedente articolo assumono la forma di:


1) ordinanza, con la quale l'Ufficio regionale del Contenzioso, ritenendo fondato l'accertamento, determina in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;

2) ordinanza motivata di archiviazione degli atti, dandone integrale comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'Ufficio regionale del Contenzioso ritenga infondato l'accertamento degli organi di vigilanza.

6. I provvedimenti di cui al numero 3) del precedente articolo assumono la forma di:



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

1) ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. L'emissione di tutti i provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente.

8. Il dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo, per specifiche esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, la emanazione degli atti applicativi la presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle strutture ad essi affidate.

9. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio Contenzioso Amministrativo può liberamente revocare l'autorizzazione, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.

3. E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del Contenzioso".


4. L'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 "Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del Contenzioso" viene modificato come segue:

1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), sono corrisposte mediante versamento al conto corrente dell'Ufficio regionale del Contenzioso competente territorialmente.

2. Per la riscossione coattiva l'Ufficio regionale del Contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante ruolo affidato a concessionari di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

mediate ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).

Capo V

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 16

Modifica all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27

1. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolazione dell'attività venatoria", dopo la parola "starna" aggiungere : "lepre ed ungulati"

Art. 17


(Regolarizzazione delle superfici vitate realizzate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998)

1. Le superfici vitate, impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998, sono regolarizzate ai sensi dell'articolo 85 ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 previa verifica, da parte degli uffici regionali, del rispetto della normativa comunitaria e del pagamento della tassa pecuniaria pari ad euro 2.800,00 (duemilaottocento) per ettaro, in attuazione della normativa comunitaria che stabilisce il pagamento di una sanzione pari al doppio del valore medio di un diritto di reimpianto in ambito regionale, stimato a circa 1.400,00 euro per ettaro.
2. I conduttori di superfici vitate impiantate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate, entro il 31 dicembre 2009, sono tenuti a loro spese ad estirpare il vigneto entro il 30 giugno 2010 e al pagamento della sanzione amministrativa di 12.000,00 (dodicimila) euro per ettaro. La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e nuovamente ogni dodici mesi fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.
3. Il conduttore di vigneti illegali soggetti all'obbligo di estirpazione o in attesa di regolarizzazione è tenuto a comunicare agli uffici regionali entro il 31 maggio di ogni anno l'intenzione di ricorrere alla distillazione dei prodotti ottenuti oppure di ricorrere alla vendemmia



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)



- verde. In assenza di comunicazione il conduttore è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pari a 150,00 (centocinquanta) euro per ettaro.
4. E' soggetto alla sanzione amministrativa di 2.500,00 (duemilacinquecento) euro per ettaro il conduttore che non presenta il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione o questo non copre l'intera produzione oppure, avendo dichiarato di usufruire della vendemmia verde, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento non la effettua o la effettua in maniera non completa.
 5. La sanzione di cui al comma 4 si applica:
 - a) dal mese successivo alla fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, nel caso di mancata presentazione del contratto di distillazione o di non copertura dell'intera produzione;
 - b) dal 1° settembre dell'anno in corso, nel caso di mancata o incompleta realizzazione della vendemmia verde.
 6. Per la quantificazione dei prodotti da destinare alla distillazione si fa riferimento alle produzioni di uva ottenuta dal vigneto soggetto all'obbligo di estirpazione o in attesa di regolarizzazione. In ogni caso la quantità unitaria minima di uva è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l'ordinanza con cui si ingiunge l'estirpazione del vigneto o in cui è presentata la richiesta di regolarizzazione. Il vigneto si considera in produzione a partire dal terzo anno vegetativo successivo a quello di impianto.
 7. La Giunta regionale definisce le modalità tecnico-procedurali per la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo della Regione Puglia ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni.
 8. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola sono destinate alla gestione del potenziale viticolo regionale ed acquisiti al capitolo di bilancio delle entrate 3061600 della UPB 3.4.2.

Art. 18

**Recupero premi Misura 4.4. del POR Puglia 2000-2006 -
Modifica all'articolo 72 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28**



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

1. Nel caso l'Amministrazione proceda al recupero del premio di primo insediamento già corrisposto a giovane agricoltore ai sensi della Misura 4.4 del POR Puglia 2000-2006, il centro di responsabilità amministrativa dispone con proprio atto, ove richiesto, il recupero dilazionato, sino ad un massimo di sessanta mensilità, in deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 72 (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione) che prevede la dilazione fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.


Art. 19

Norme transitorie per il riordino dei Consorzi di bonifica

1. Entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi ordinari del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi e la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara e Terre d'Apulia e, contestualmente, nomina un commissario e tre revisori dei conti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti per ogni consorzio.
2. I commissari ed i revisori di cui al precedente comma sono designati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei consorzi di bonifica e comunque sino al 31/12/2011.
3. I commissari provvedono, entro 180 giorni dalla nomina:
 - alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente, le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione, di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente, nonché di quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitive;
 - alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale in atto.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

I commissari provvederanno anche al costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.

4. Per gli anni 2010 e 2011 è fissato un limite minimo di riduzione delle spese ordinarie di gestione dei consorzi del dieci per cento annuo.
5. Agli obblighi previsti dai precedenti commi 3 e 4 sono tenuti anche gli organi del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata.
6. Gli adempimenti ed obblighi previsti dai precedenti commi sono finalizzati ad agevolare l'adozione della legge di riforma e ad effettuare un controllo sullo svolgimento dell'attività dei consorzi, in presenza di precedenti interventi normativi per i quali non è consentito il rinnovo degli organi ordinariamente preposti alla gestione ed è disposta l'erogazione di anticipazioni per far fronte alle ordinarie spese di gestione.

Capo VI

Disposizioni in materia di attività produttive

Art. 20

Modifica all'art. 13 della L. R. 21/2009

1. L'articolo 13 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 21 è così sostituito:

1. <<Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di distribuzione di G.P.L. di capacità superiore a 30 mc sia di nuova realizzazione che potenziati, devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il punto più prossimo del serbatoio e del punto di scarico delle cisterne di trasporto del G.P.L. deve essere a una distanza non inferiore a metri 30 dal bordo della carreggiata stradale, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, e dalla rotaia del binario di corsa vicino di ferrovie e tranvie;



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

- b) il punto più prossimo del serbatoio e del punto di scarico delle cisterne di trasporto del G.P.L. deve essere a una distanza non inferiore a metri 100 da insediamenti abitativi di qualsiasi dimensione e da edifici destinati alla collettività.>>

Art. 21

Emendamenti Fondo Consorzi ASI

Il comma 3, lett. a), dell' art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, è sostituito dal seguente:

"il ripianamento delle passività risultanti dal Programma di cui all'art. 18, comma 5, della L.R. n. 2/2007, deve essere finalizzato al rilancio delle attività del Consorzio ed al completamento degli investimenti nelle aree industriali già oggetto di finanziamento pubblico comunitario, statale e regionale;"

Il comma 5, dell' art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, è sostituito dal seguente:

Al finanziamento del fondo si provvede mediante l'istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 di dedicati capitoli di entrata 6151275 - upb 06.01.01 - e di spesa 1200175 - upb 99.99.01 -, con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni, denominati rispettivamente: "Recuperi sul fondo di rotazione ripianamento debitorie consorzi per lo sviluppo industriale" e "Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI".


Dopo il comma 5, dell' art. 20, L.R. n. 10 del 30 aprile 2009, è inserito il seguente comma 5 bis:

"Le esposizioni debitorie dei Consorzi di sviluppo industriale nei confronti della Regione Puglia possono essere ripianate alle medesime condizioni di cui al comma 4. Per accedere a tale dilazione i Consorzi dovranno presentare un apposito Piano di rientro.

La Giunta provvede ad accogliere la domanda di dilazione, dopo aver accertato l'idoneità del Piano a garantire il rilancio dell'attività del Consorzio."



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

Gli importi dovuti dovranno essere versati su un apposito capitolo di bilancio

PARTE ENTRATA

CMI

"Restituzione di somme erogate ai Consorzi ASI - LR n. 2/2007 e L.R. n. 10/2009.»


Art. 22

Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno

1. Nelle materie oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, la Regione dà attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato, attraverso l'adozione ai sensi ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della regione (L.R. 12 maggio 2004 n. 7) di specifici Regolamenti finalizzati alla definizione dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Per l'adozione dei Regolamenti di cui al comma 1, la Giunta osserva, oltre ai principi stabiliti a dalla normativa nazionale per le materie oggetto di legislazione corrente, i seguenti principi e criteri:
 - a) garantire la liberta` di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita` ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonche` assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilita` all'acquisto di servizi sul territorio regionale;
 - b) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attivita` di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita` pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita`;
 - c) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attivita` di servizi



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasse)

- per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
- d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di individuare modelli uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva;
- e) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvengano attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro;
- f) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
- g) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete delle diverse Aree della Amministrazione regionale;
- h) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;
- i) garantire il diritto all'informazione, anche per il tramite degli sportelli unici ed in maniera coerente con la normativa sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui alla L.R. n. 15 del 20 giugno 2008;
- l) prevedere forme di semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi;
- m) adottare adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
3. Fino alla data della entrata in vigore dei Regolamenti di cui alla presente disposizione trovano applicazione la normativa regionale di riferimento, nonché quella nazionale eventualmente adottata in via sostitutiva ai sensi dell'art. 117, comma 5, della Costituzione.
4. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

Capo VII

Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 23

Modifica termine sospensione articolo 5, R.R. 2/2004 fissato con L.R. 19 luglio 2006, n. 22, articolo 9.

1. L'articolo 9 della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
 - <<1. "È sospesa la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di vendita fino all'approvazione dei nuovi obiettivi di presenza e di sviluppo previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 11/2003 sue modifiche ed integrazioni che fisserà il termine per la presentazione.
 2. L'approvazione del regolamento di programmazione deve avvenire entro il 31 ottobre 2010.">>.


Capo VIII

Disposizioni in materia urbanistica


Art. 24

Modifiche alla Legge regionale 27 luglio 2001 n. 20

1. All'art. 12 della Legge regionale 27 luglio 2001 n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) la parte prima del comma 3 è sostituita dalla seguente: "La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a verifica di compatibilità regionale e provinciale di cui alla l.r. 20/2001 quando la variazione deriva da:"
2. All'art. 12, comma 3, della Lr n. 20/2001, dopo la lettera e) si aggiunge la seguente disposizione "f) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all'art. 15 della l.r. n. 6/1979 successive modifiche e integrazioni, di cui all'art. 51 della l.r.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvace)

56/1980 o di cui all'art. 14 della l.r. n. 20/2001 nonché delle unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico."

3. All'art. 16 della Lr n. 20/2001, dopo il comma 10, si aggiunge il seguente comma 10 bis: "Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla legge regionale n. 20/2001."

Art. 25

Disciplina del procedimento delle varianti di cui all'art. 58 della legge n. 133/2008

1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art. 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale.
2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta Regionale, che si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, le varianti si intendono approvate. Qualora la Giunta Regionale deliberi la non compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui ai commi 9, 10 e 11 della legge regionale n. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti della metà. Le varianti sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia".



RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

Capo IX

Disposizioni in materia ambientale

Art. 26

Il regime transitorio di cui all'art.15 (Regime transitorio) della L.R. 14/2007 è prorogato fino al 31/12/2011.

Capo X


Disposizioni in materia di Turismo

Art. 27

La legge regionale 11 febbraio 1999 n.11 è così modificata:

Dopo l'art . 8 è inserito l'art. 8 bis:

1. Gli alberghi, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere, con livello di classificazione corrispondente ad almeno tre stelle, possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" qualora siano costituiti da unità abitative dislocate in edifici separati, localizzate in un contesto urbano storico ovvero in un contesto rurale caratterizzato dalla diffusione di costruzioni tradizionali.
2. Gli alloggi possono essere distanti non più di trecento metri dagli stabili in cui sono ubicati i servizi centralizzati quali il servizio di ricevimento degli ospiti, gli spazi ad uso comune e quelli ad uso ristorativi, se esistenti.
3. Le unità abitative devono essere caratterizzate da uno stile omogeneo, riconoscibile e rispettoso dell'identità del luogo e dotate di arredi, attrezzature e servizi tra loro omogenei.
4. L'"albergo diffuso" è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale.
5. Si fa deroga alle distanze massime consentite di cui al comma 2 laddove le unità abitative siano costituite da costruzioni tradizionali ubicate in contesto rurale, quali trulli, pagliare o affini secondo



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)

usi locali. In tal caso agli ospiti deve essere consentito accedere ai servizi centralizzati mediante offerta di servizio di trasporto ovvero con altra modalità organizzativa idonea, su semplice richiesta e senza alcun onere aggiuntivo per l'ospite.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Nicola Corvasce)



REGIONE PUGLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA AMM.NE.
SERVIZIO CITTA' LOCALI E DECENTRAMENTO

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: S.D.L. - Cod. C.F.R.A.:

Spesa prevista e fonti di finanziamento: € 2.200.000,00 SPESA CORRENTE
(Indicare se tratta di spesa corrente o di spesa in conto capitale) CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE SOPRESSE.

U.P.B. 8.2.1

Capitolo di Entrata: FINANZIATORE : CAP. 1720 : SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI

U.P.B. 8.2.1

Capitolo di Spesa: NUOVA ISTITUZIONE : "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE SOPRESSE"

Spesa riferita al presente bilancio: € 2.200.000,00 MECHANTE RIDUZIONE DI PARI IMPORTO NELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 1720 DEL BILANCIO 2010.

Spesa riferita ai bilanci futuri: € 0

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Si dichiara che le disposizioni recate dalla PDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Note:

Bari, 19/1/2010

DIRETTORE AREA
ORGANIZZAZIONE E RIFORMA
DELL'AMMINISTRAZIONE

(Prof. Pasquale CHIRICO) PARERE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6, Regolamento DPR n. 385/94)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE
Dr. Sebastiano SCIANNI

- Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato FERMO RESTANDO CHE LE DISPONIBILTA' RESIDUE SUL CAP. 1720 RISULTANO SUFFICIENTI A COPRIRE LA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI - LA QUALIFICAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA
- PARERE NEGATIVO PER LA PRODUZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLA RELATIVA RENDICONTAZIONE

Bari, 20/01/2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dott. Rocco SPINELLI

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
R.F.P.T.C.S.D.L. DAN. Scianchi (co)
25/01/10 IL RAGIONIERE



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(DOTT. Vincenzo AMARUSSI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(DOTT. MICHAEL CORRADO)